

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5
N. 66/AV5 DEL 19/01/2017**

Oggetto: P.A. (matricola n. 19076) Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Attribuzione benefici di cui all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni. Presa d'atto.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA -

1. di prendere atto del collocamento della Sig.ra P.A. (matricola n. 19076) in servizio presso questa Amministrazione con profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo dal 10.01.2017 al 28.02.2017 per 2 giorni a settimana (martedì e venerdì), per un totale di giorni 15, in congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, per l'assistenza al genitore (madre) convivente disabile D.P.N. persona riconosciuta con handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92;
2. di corrispondere alla predetta dipendente, durante tale periodo, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione come indicato nel documento istruttorio e di dare atto che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
3. di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2017 ;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(Dr.Silvio Maria Liberati)**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

□ Normativa di riferimento:

- Legge 8 marzo 2000, n. 53 art. 4;
- art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001;
- art. 3, comma 106 della Legge n. 350 del 24.12.2003;
- sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009;
- circolare INPS n.41 del 16/03/2009;
- Legge n. 104 del 05/02/1992 e s.m.i;

□ Motivazione:

Con nota pervenuta al protocollo generale al n. 80761 in data 21.10.2016 la Sig.ra P.A. in servizio presso questa Amministrazione con profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, chiede ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 un congedo retribuito per prestare assistenza al genitore (madre) convivente disabile D.P.N. nata a Rocca S. Maria il 25.02.1937 non attualmente ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, a decorrere dal 10.01.2017 al 28.02.2017 per 2 giorni a settimana (martedì e venerdì), per un totale di giorni 15;

Dal certificato rilasciato dalla Commissione Medica di Verifica di Teramo nella seduta del 20/10/2004, esistente agli atti della scrivente Unità Operativa, si evince la situazione di handicap permanente in condizione di gravità del genitore del suddetto dipendente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992;

L'art. 42 – comma 5 del D.Lvo n. 151/2001, nel richiamare e confermare il preesistente quadro normativo di cui all'art. 4, comma 4 bis, della L. n. 53/2000, introdotto dall'art. 80 della L. n. 388/2000, ribadisce che i lavoratori dipendenti possono fruire, a domanda, di congedi per un massimo di anni due, in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap, per le quali è stata accertata, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104/1992, la situazione di gravità, contemplata dall'art. 3 della medesima L. n. 104/1992;

Con sentenza n. 19 del 26/01/2009 la Corte Costituzionale ha stabilito l'illegittimità costituzionale della norma (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) anche nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi ai figli che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;

Con il suindicato art. 42 si stabilisce che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;

Preso atto che, alla predetta dipendente a tutt'oggi, sono stati concessi per lo stesso titolo periodi di congedo per un totale di 31 giorni;

Dato atto che, la richiesta presentata dall'interessata, rientra che nel caso di specie nel limite massimo concedibile ed in considerazione delle disposizioni sopra richiamate, attualmente, non sussistono ulteriori motivazioni tali da poter negare, ovvero differire nel tempo, l'accoglimento dell'istanza di congedo retribuito avanzata dalla dipendente Sig.ra P.A. nei termini sopra indicati. Si ritiene per quanto anzidetto, di collocare ai sensi dell'art. 42 – comma 5 – del D.Lvo n. 151/2001 e s.m.i. la dipendente a tempo indeterminato, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Sig.ra P.A., in congedo retribuito dal 10.01.2017 al 28.02.2017 per 2

giorni a settimana (martedì e venerdì), per un totale di giorni 15, per prestare assistenza al genitore (madre) convivente disabile D.P.N., portatore di handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi della L. 104/92.

Per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE:

1. di prendere atto del collocamento della Sig.ra P.A. (matricola n. 19076) in servizio presso questa Amministrazione con profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo dal 10.01.2017 al 28.02.2017 per 2 giorni a settimana (martedì e venerdì), per un totale di giorni 15, in congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, per l'assistenza al genitore (madre) convivente disabile D.P.N. persona riconosciuta con handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92;
2. di corrispondere alla predetta dipendente, durante tale periodo, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione come in premessa indicato e di dare atto che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
3. di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2017 ;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Francesco Tomassetti)

Visto:

Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.